

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

(26<sup>a</sup> seduta in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CAROLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### IN SEDE REDIGENTE

#### Discussione e richiesta di assegnazione in sede deliberante:

« Tutela sanitaria delle attività sportive »  
(1486):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 304, 305, 306, 307
ARGIROFFI . . . . .	306, 307
BARRA, <i>relatore</i> . . . . .	304, 305, 306, 307
OSSICINI . . . . .	307

#### IN SEDE DELIBERANTE

#### Seguito della discussione e approvazione:

« Biodegradabilità dei detergenti sintetici »  
(1508) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	291 e <i>passim</i>
ARCUDI . . . . .	298
ARGIROFFI . . . . .	292, 293, 301
FERRONI, <i>relatore</i> . . . . .	297 e <i>passim</i>
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	297 e <i>passim</i>
MINELLA MOLINARI Angiola . . . . .	298, 301, 303
PERRINO . . . . .	293

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Barra, Caroli, Chiariello, Collella, De Leoni, Del Nero, Ferroni, Guanti, Manenti, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Ossicini, Pauselli, Perrino, Pinto, Renda, Righetti, Senese.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.

MANENTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

#### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Biodegradabilità dei detergenti sintetici »  
(1508) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Biodegradabilità dei deter-

genti sintetici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella passata seduta si è svolta un'ampia discussione sul presente disegno di legge, nel corso della quale i senatori comunisti hanno formulato la richiesta di avere la relazione scritta del senatore Ferroni e la copia degli emendamenti da lui proposti. Questo materiale è stato distribuito a tutti i componenti di questa Commissione. Prego, pertanto, chiunque dei presenti ritenga di intervenire, di essere molto conciso.

**A R G I R O F F I.** Noi dobbiamo chiarire la nostra posizione, perchè non è una decisione da poco quella che oggi ci accingiamo ad adottare.

Il Gruppo comunista ha riesaminato il disegno di legge n. 1508 sulla biodegradabilità dei detersivi sintetici, ed anche sulla base delle obiezioni che nel corso della precedente seduta di Commissione erano emerse riafferma la sua disponibilità a soluzioni che noi comunisti siamo i primi a convenire con preoccupazione si presentano indilazionabili.

D'altro canto, il dibattito che noi avevamo aperto tanto in Commissione quanto all'interno del nostro Partito ci è stato utile proprio per chiarire alcuni punti che ci sembrano essenziali, e la cui trattazione abbiamo anche proposta in un'informazione pubblicata sull'Unità di lunedì 22 febbraio.

Quest'abbiamo voluto dire per sfatare qualsiasi diversa ipotesi a proposito del significato e della responsabilità, che mai a titolo di gratuita interpretazione personale noi abbiamo inteso dare e diamo alle nostre eccezioni.

Noi pensiamo che un congiunto sforzo di ulteriore approfondimento su alcuni punti del disegno di legge, ci consentirà di collocarlo sul binario di un impegno attuale nell'ambito di prospettiva della riforma sanitaria, alla quale a noi pare impossibile non riferire l'orientamento generale della serie di leggi che in questi giorni vengono proposte e sollecitate sui problemi dell'inquinamento e in relazione al più vasto tema degli squilibri ecologici.

L'articolo 1 del disegno di legge abbiamo già notato che provoca una certa confusione tra detersivi e detersivi. Se noi ripetiamo quest'osservazione è solo perchè riteniamo che, ai fini di una corretta impostazione del problema, sia necessario chiarire il contenuto degli elementi in direzione dei quali la legge dovrà agire.

Mi pare si sappia tutti ormai che il detersivo è il prodotto commerciale, mentre il detersivo è il composto tensioattivo, o un insieme di composti tensioattivi di due o più dei quattro gruppi fondamentali: anionici, nonionici, anfotici e cationici.

Considerato che la biodegradabilità è un processo degenerativo in ragione del quale si ha una trasformazione dei composti dovuta all'azione di microorganismi in presenza di ossigeno, e che il prodotto di questo processo può dar luogo a composti chimici a diverso grado di tossicità, sino a giungere alla trasformazione definitiva in anidride carbonica e acqua, noi riteniamo che l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore all'articolo 1 sia comprensivo della fondamentale esigenza di identificare prioritariamente la responsabilità inquinante dei tensioattivi, sicchè pensiamo che sull'emendamento si possa sostanzialmente convenire.

A tale conclusione noi giungiamo anche se il livello di biodegradabilità dell'80 per cento è stato ormai superato da esigenze praticamente accolte nella legislazione di altri paesi, come la Repubblica federale tedesca, gli Stati Uniti d'America, la Spagna, la Francia, eccetera.

Ciò sosteniamo perchè pensiamo che le soluzioni da adottarsi debbano essere di oggi e valide per oggi, non certo soluzioni di ieri e che essendo valide ieri sono già state ripudiate da legislazioni più responsabili della nostra.

Noi pensiamo che presto bisognerà provvedere ad elevare il limite di biodegradabilità almeno sino al 95 per cento, considerando che la Francia e la Germania occidentale avevano sospeso lo smercio dei detersivi della prima generazione già da parecchio tempo, mentre il nostro paese ha costituito un mercato neocoloniale per lo

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (24 febbraio 1971)

semercio dell'ABS, vale a dire per l'alchilbenzensolfonato a catena ramificata del quale era risaputa la ridottissima biodegradabilità.

Si tratta di uno di quei prodotti rigettati dalla legislazione sanitaria di Paesi tecnicamente più evoluti, per i quali vanno evidentemente ricercati mercati di seconda categoria, per cittadini la cui salute viene evidentemente considerata di seconda categoria.

Cogliamo per inciso l'occasione per richiamare l'attenzione del Sottosegretario, ed anche del Ministro della sanità se l'onorevole Sottosegretario vorrà — come ritengo — rendersi interprete di questa nostra preoccupazione, e del complesso delle nostre autorità sanitarie sul fatto scandaloso che tale inconveniente si ripete per una serie di prodotti farmaceutici ormai largamente proibiti nei Paesi di produzione originaria, e che però vengono pericolosamente smerciati in Italia.

**P E R R I N O**. Questo è stato categoricamente smentito dal Ministero della sanità.

**A R G I R O F F I**. Senatore Perrino, io sono qui in una sede che è la più responsabile e posso portarle degli esempi. Basterebbe pensare ai ciclammati, pressoché proibiti in America, che vengono ampiamente venduti da noi con il certificato di garanzia del Ministero della sanità; al clo-roamfenicolo, che contrariamente alle indicazioni posologiche per molti anni accreditate, è stato in tempi recenti sottoposto ad un riesame delle sue proprietà terapeutiche, e rigorosamente ridimensionato in molte delle sue applicazioni pratiche per gli esiti spesso irreparabili che provoca nello sconvolgimento della crasi ematica; all'Indocid, per il quale la confezione italiana propone delle blande controindicazioni, e che è stato bloccato in America in modo che non esiterei a definire terroristico, per la terribile capacità che gli si è identificata di provocare aborti, discrasie endocrine, cecità, follia.

È grave, a mio parere, che ci siano responsi dei Consigli di sanità esistenti in

Italia, di organi competenti sul piano scientifico al più alto livello di responsabilità e di pronunciamento, che purtroppo contrastano con quella che è la legislazione sanitaria o la valutazione dell'azione terapeutica di certi preparati che avviene in altri Paesi tra i quali gli Stati Uniti d'America.

Questa mattina un collega, l'onorevole Vignolo, mi ha portato un documento nel quale viene denunciato questo nuovo preparato, il Dirahist della Lederle, nel quale viene organizzata un'associazione di triamcinolone, di clorfeniramina maleato e vitamina C, che costituisce una pericolosa contraddizione farmacologica, che già ha avuto l'avallo del Ministero della sanità. Non è qui il caso di approfondire i termini biochimici e tecnici di tale contraddizione, però insisto nel pretendere che un riesame di certi prodotti sia compiuto nel più breve tempo possibile.

Abbiamo voluto chiarire la nostra posizione su questo punto poichè, pur disposti a cedere sul coefficiente di biodegradabilità proposto dalla legge, sappiamo molto bene che i processi di biodegradazione, per i quali è indispensabile la presenza di ossigeno e di batteri, allo stato attuale sono destinati solo in piccola parte a verificarsi poichè la situazione delle acque fluviali e lacustri in Italia è così compromessa dagli inquinamenti che in esse scarseggiano o mancano spesso del tutto la flora batterica e l'ossigeno.

Ci sono delle pubblicazioni sugli aspetti limnologici, per l'inquinamento delle acque fluviali e lacustri in Italia, che sono spaventosi; soprattutto sono stati compiuti studi da Tonolli, Bonomi ed altri, sul Lago Maggiore. Non è mia intenzione approfondire qui tali temi, ma va detto che in un noto *dépliant* informativo della Montecatini Edison viene ricordato che il LAS, vale a dire gli alchilbenzensolfonati a catena lineare, biodegradabili di seconda generazione, sono rapidamente metabolizzabili, purchè vengano a trovarsi in un ambiente dove la concentrazione batterica risulti elevata, e che i loro effetti dannosi — in assenza delle necessarie componenti ambientali d'ossigeno e di flora batterica — « potranno conti-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (24 febbraio 1971)

nuare — dice l'elaborato — ad esplicitare i loro effetti dannosi per un periodo di tempo più o meno lungo ».

Persiste dunque il fondato pericolo — non essendo il provvedimento di legge contro l'uso dei tensioattivi collocato nel quadro di una legge generale sull'inquinamento delle acque — che i prodotti degradati siano più nocivi degli originali, e proprio perchè sussistono gravi dubbi sulla durata della parabola temporale della loro metabolizzazione.

Basterebbe pensare che questi inconvenienti hanno provocato la totale proibizione dei tensioattivi in città come New York, per rendersi conto non tanto del livello di progresso e di consapevolezza al quale si è giunti almeno in questo ambito di considerazioni negli Stati Uniti d'America, dove il coefficiente di biodegradabilità viene quasi generalmente adottato al 100 per cento, quanto piuttosto della situazione di penosa *empasse* nella quale noi versiamo.

Sappiamo poi che il livello di biodegradabilità indicato nell'80 per cento è relativo all'enorme stoccaggio LAS Montecatini di provenienza tedesca, e che deve essere smaltito sul mercato italiano, ormai ridotto ricettacolo — come già si è detto — degli altri invendibili prodotti.

Per quanto riguarda le indicazioni di competenza avanzate dagli articoli 3 e 5 della legge, sorge la nostra seconda insuperabile obiezione proprio in relazione all'inesplicabilità della contraddizione rilevabile tra il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 1971, nel quale, a seguito dell'approfondito dibattito con i rappresentanti delle grandi centrali sindacali, il Governo confermava che, in seguito a tali ulteriori chiarimenti, si riconfermava che fra i compiti dell'Unità sanitaria locale era compresa l'igiene ambientale.

La necessità di una tale precisazione è sorta evidentemente sulla spinta di una valutazione politica dei problemi ecologici, nell'imminenza di un momento di riqualificazione delle specifiche componenti di iniziativa regionale, provinciale e comunale, nel contesto di una riforma sanitaria per la qua-

le è già stato anticipato l'importante pronunciamento ministeriale del 15 marzo prossimo.

In realtà, attribuire al medico provinciale, come il disegno di legge n. 1508 propone, la competenza pressochè totale del problema significa anzitutto esautorare l'autorità sanitaria che ha creato la spinta per fare la legge, e cioè la numerosa serie di sindaci che si sono resi legittimamente promotori e portavoce qualificati delle popolazioni.

Quasi contemporaneamente, e con una precipitosità che sarebbe apprezzabile dimostrazione di responsabilità, ove non provocasse il sospetto di un tentativo di alienazione dei compiti della USL, il Governo con più atti consecutivi tende a svuotare tali funzioni, rendendo inattuabile l'indispensabile ipotesi organizzativa delle reti regionali di impianti di depurazione delle acque inquinate, che al punto in cui è giunto il problema della contaminazione idrica e della compromissione della maggior parte delle falde freatiche, costituisce uno dei fondamentali ed urgenti provvedimenti da adottarsi, nel quadro di un disegno di ristrutturazione del problema delle acque.

Siamo dunque alla vigilia della riforma sanitaria e dell'istituzione dell'USL; la grande e rivoluzionaria macchina organizzativa delle regioni si è già messa in movimento e ha cominciato a funzionare; nuove competenze costituzionali ed amministrative vengono rivendicate dagli enti locali in stretta connessione con le realtà ambientali; i sindaci e i laboratori di igiene e profilassi acquistano una loro nuova e lucida competenza; lo svuotamento di attribuzioni burocratiche e accentriche dei medici provinciali lascia prevedere la loro totale esautorazione in tempi ravvicinati; la legge di riforma sanitaria dovrà, secondo una vasta pubblicizzazione dell'iniziativa, essere presentata il 15 marzo. In tale contesto, il Parlamento italiano viene assillato da una gragnuola di proposte parcellari, contraddittorie alla dinamica dei fattori indicati, ed addirittura procedenti in direzione opposta ed avversativa.

Basterebbe in tal senso riferirsi alla legge presentata alla Camera dal ministro Donat

Cattin sulla delega al Governo delle norme sull'igiene negli ambienti di lavoro, al disegno di legge n. 1389 sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata, all'attuale disegno di legge n. 1508 sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici, e infine — direi — persino al disegno di legge n. 793, sull'uso (incontrollato peraltro e così più grave e sottovalutato) dei porti italiani da parte della nave nucleare « Savannah » che probabilmente lascia entro i nostri porti ed entro i limiti di sicurezza le sue scorie radioattive.

Noi riteniamo che ai poteri centrali dello Stato debbano essere affidati, nell'ambito del problema del risarcimento degli ecosistemi comprensoriali, i provvedimenti che riguardano l'intero territorio nazionale, come la pubblicizzazione di tutte le acque superficiali e sotterranee, la rinuncia alla classificazione dei corpi idrici, e l'emanaazione di standard sull'accettabilità degli scarichi.

Tutti gli altri compiti, relativi alla preservazione e difesa ambientali, all'uso delle risorse naturali, alla prevenzione e tutela della salute, debbono costituire competenza degli enti elettivi locali (regioni, province, e comuni), ai quali si dovranno affidare capacità legislative, dotazioni finanziarie, competenze di intervento pratico.

A sostegno di tale rivendicazione sarebbe sufficiente rammentare che lo Stato italiano ha incassato centinaia di miliardi per conto degli alluvionati senza mai reinvestirli nella maniera più legittima e corretta.

Infine, i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi dovranno esaltare il loro compito in direzione del problema, e in collaborazione con il Comitato sanitario delle USL del comprensorio e delle zone interessate.

A conclusione del mio intervento, mi pare legittimo rivolgere due domande al Governo:

1) quale livello di ricerca e quale prospettiva di attuazione esistono in Italia per i biodegradabili di terza generazione? Questo problema che in molti Paesi è all'avan-

guardia sul piano di ricerche bioecologiche dev'essere affrontato poichè si è maturato;

2) è ragionevole prevedere un miglioramento delle condizioni di inquinamento delle acque, assistendo gli enti locali, ai quali in ipotesi dovranno essere affidate le istituzioni organiche di una rete di impianti di depurazione?

Noi abbiamo grosse perplessità, tanto sul primo quanto sul secondo quesito ed è per questo che non riteniamo di contribuire alla soluzione del problema accettando acriticamente il disegno di legge n. 1508, che riteniamo vada in alcuni punti emendato nell'interesse della comunità, anzichè essere approvato passivamente nell'interesse dei monopoli produttori.

F E R R O N I , *relatore*. Non ho gran che da dire in merito alle osservazioni fatte dal collega Argiroffi, che sostanzialmente recapiscono alcune delle cose già da me dette nelle precedenti riunioni della nostra Commissione, anche se estendono l'ipotesi, giusta teoricamente, di un intervento più incisivo, più forte, degli Istituti di igiene e profilassi e delle comunità sanitarie locali. Se in teoria sono d'accordo su questi principi, sull'attuazione pratica ho molto perplessità.

Gli Istituti di igiene e profilassi, ha detto fra l'altro il collega Argiroffi, vanno esaltati. È ciò che abbiamo chiesto e sollecitato una infinità di volte: un maggior potere, di intervento; maggiore disponibilità di personale tecnico, di attrezzature per le analisi. Nella fattispecie, però, cioè per l'analisi dei tensioattivi, credo che gli Istituti siano dotati, e non tutti, di un unico strumento per la gascromatografia e nient'altro. Il che vuol dire che il risultato, la valutazione della tossicità ottenuta attraverso tale strumento, viene rilevato solo al momento in cui l'incidenza della tossicità raggiunge il 5 per cento; il che non si verifica mai o quasi, nei nostri fiumi.

In pratica, dunque, l'Istituto provinciale d'igiene e profilassi non potrebbe mai provare la tossicità delle acque, che pure esiste anche se in percentuali assai inferiori

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (24 febbraio 1971)

al 5 per cento, perchè non è dotato degli strumenti necessari. Per questo motivo, con gli emendamenti da me proposti, ho suggerito di inserire, all'articolo 6, l'impegno per Ministro della sanità di indicare quali istituti scientifici siano in grado di studiare questa tossicità ad ogni livello.

Ho avuto occasione di dire in Assemblea che, a mio parere, non esiste ormai più, il problema delle acque preso a sè; non esiste il problema dell'aria preso a sè; non esiste il problema del suolo preso a sè. È problema che non può non essere considerato un tutto unico.

Le mie esperienze della capacità d'intervento degli enti locali, mi obbligano ad esortarvi a molta cautela. Fatta eccezione per grossi comuni, quali Milano e Torino, poco o nulla si è fatto negli altri. Milano ha 5-6 centri di controllo dell'inquinamento atmosferico. Ma Venezia, proprio io, assessore alcuni anni fa, avevo creato un centro permanente di studio e controllo dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria; purtroppo sono passati sei anni e non si è ancora realizzato nulla. Non è stato nemmeno applicato il disposto della legge n. 615, che obbliga le provincie a creare dei centri di controllo per l'inquinamento atmosferico e dà facoltà ai comuni di provvedervi del pari. Quanti comuni hanno creato questi centri di controllo dell'inquinamento dell'aria? Probabilmente solo i grossi comuni di Milano e di Torino, come dicevo; occorrono quindi disposizioni di ordine generale ed un controllo da parte di autorità sanitarie centrali.

Ciò premesso, non posso non riconfermare la validità degli emendamenti da me presentati. Forse, onorevoli colleghi, ho peccato di anticipazione per soluzioni future a mio parere indispensabili; coscientemente ho voluto dare al contenuto del presente disegno di legge, con gli emendamenti proposti, un'angolazione di carattere più squisitamente sanitario, per portare al risultato della creazione di quella terza generazione di biodegradabili non tossici che pure è allo studio anche se non immediatamente realizzabile. Peraltro, portato come sono sempre alla ricerca del vero, mi sto chiedendo se non ho

creato qualche ragione di difficoltà all'attuazione pratica di questo disegno di legge. Vorrei aggiungere però, che ricerche per soluzioni nel senso da me proposto sono in atto: la società Edison, la Montecatini, ed altre aziende stanno cercando gli elementi base, che sono per sempre questi tensioattivi, per aggiungervi prodotti diversi, atti a creare dei detersivi biodegradabili non tossici. La famosa terza generazione della quale parlavamo; cioè l'abbandono dell'idrocarburo, che è, si assicura, per sempre l'elemento tossico sia nei biodegradabili e sia nei non biodegradabili.

Sono andato troppo oltre? Tuttavia vorrei insistere ed insisto, perchè questi miei emendamenti vengano accolti dalla Commissione.

Vorrei dire anche, all'onorevole rappresentante del Ministero della sanità, che dovremmo cercare di non essere sempre il vagone di coda tra i Paesi europei. Cerchiamo una volta tanto di essere degli anticipatori; cerchiamo di spingere avanti, pur tenendo conto della realtà quale essa è, certamente, e che non si modifica dall'oggi al domani. Il rendiconto che le industrie devono risolvere dei problemi di riconversione tecnica; che devono sapere di quali prodotti poter disporre per prepararsi alla nuova produzione; e tutto ciò non si realizza in un momento. Ripeto, i miei emendamenti vorrebbero essere stimolanti a questa soluzione ottimale. Il collega Argiroffi ha posto due domande: qual è il livello della ricerca in questo campo in Italia, più precisamente presso il Ministero della sanità; e quali risultati sono stati raggiunti in ordine a questa ricerca.

Ebbene, fin dal 1954 si fanno studi in Italia, Gli organi scientifici del Ministero della sanità hanno fatto degli studi anche in questi ultimi anni; ma le perplessità dell'Istituto superiore di sanità permangono e sono notevoli: esso non è in grado, così mi si assicura, di fissare una precisa valutazione della tossicità di certi tensioattivi, siano essi per detersivi a catena lineare, cioè biodegradabili, che per detersivi non biodegradabili. Questo è un po' il dramma che io vivo in questo momento: avendo preteso che si precisino, da parte del Ministero della sanità, il tipo dei tensioatti-

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26<sup>a</sup> SEDUTA (24 febbraio 1971)

vi, mi sento disarmato dalla risposta di quel Ministero che tale precisazione non è in grado di fare, almeno sino a questo momento.

Sono quindi pienamente consapevole che gli emendamenti da me presentati, considerato il quadro di generale insufficienza delle attrezzature e anche il livello della ricerca, rischiano di rendere inapplicabile il provvedimento. Ritengo, tuttavia, di dover insistere in quanto, con l'approvazione delle mie proposte, si potrà varare un provvedimento realmente avanzato.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero far presente, senza ripetere gli argomenti che sono stati svolti dal Ministro della sanità nella passata seduta, che in effetti ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è stato lungamente studiato dal Ministero della sanità. Mi riferisco anche agli argomenti che ha introdotto nella discussione di questa mattina il senatore Argiroffi, cioè allo sfondo di carattere scientifico e alle valutazioni di carattere politico che noi dobbiamo fare in questa sede.

Ora, non entrerò nei particolari, perchè se è vero che qualunque giustificazione di ordine scientifico può meglio avvalorare la decisione politica, molto spesso discutere in questa sede di tali particolari non è sempre utile ai fini della valutazione del provvedimento. D'altra parte, qui si citano gli studi fatti dalla Edison, dalla Montecatini e da altri complessi industriali, e noi sappiamo che molto spesso questi studi sono il risultato di approfondimenti rigorosi, severi. Desidero solo far presente che il Governo ha sentito la responsabilità di scrivere nella relazione introduttiva al disegno di legge che negli anni scorsi il Ministero aveva sottoposto all'esame del Consiglio superiore di sanità l'intera questione dell'inquinamento da detergenti e che lo stesso Consiglio considerò non necessaria l'adozione di determinati provvedimenti, proprio perchè gli studi fatti, al momento, non davano nessuna certezza di risultati. Successivamente il Ministero ha nuovamente sottoposto la questione al Consiglio superiore di sanità, che ha espresso il parere che si aderisca all'accordo proposto dal Consiglio di Europa, il

quale appunto invita i Paesi firmatari a prendere misure efficaci affinché sui propri territori siano messi sul mercato prodotti di lavatura contenenti detergenti sintetici biodegradabili in ragione di almeno l'80 per cento.

Noi dobbiamo discutere anche su queste decisioni, ma dobbiamo considerare che si tratta del massimo organo che abbiamo all'interno del nostro Paese e pertanto dobbiamo prendere atto di questi risultati e di queste decisioni. Il Consiglio superiore di sanità ha ritenuto — ecco il punto, senatore Ferroni — che, anche se l'impiego dei detergenti biodegradabili presenta problemi di carattere igienico-sanitario non ancora del tutto risolti e che richiedono ulteriore approfondimento, i detergenti biodegradabili rappresentano indubbiamente un progresso rispetto ai precedenti.

**F E R R O N I**, *relatore*. Chiedo scusa per l'interruzione, ma mi pare di capire che in sostanza il Consiglio superiore di sanità sia del mio stesso avviso e cioè che, prescindendo dal fatto che i detergenti siano biodegradabili, non biodegradabili o parzialmente biodegradabili, permangono delle perplessità in ordine alla tossicità dei tensioattivi.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Io credo che il provvedimento si inquadri nella serie dei provvedimenti, anche limitati, per la lotta all'inquinamento. È vero che noi attendiamo di discutere il disegno di legge che il Governo ha presentato e che verrà integrato anche da un'altra serie di considerazioni aggiunte al disegno di legge presentato dal Ministero dei lavori pubblici contro l'inquinamento (è una materia che verrà affrontata in modo organico e globale), ma questi sono interventi urgenti!

È vero che abbiamo espresso le stesse considerazioni venerdì scorso, in Commissione, in occasione della discussione del disegno di legge per l'inquinamento atmosferico derivante da motori a scoppio, ma anche in quel caso si trattava di un provvedimento che dovevamo recepire sul piano della unifor-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (24 febbraio 1971)

mità legislativa comunitaria, perchè gli studi vengono compiuti anche a livello comunitario e a volte noi siamo tenuti ad adeguarci prima ancora di avere raggiunto determinati risultati.

Ora, io credo che sia un errore attendere che le Unità sanitarie locali vengano istituite. È vero che il disegno di legge relativo dovrà essere approvato dal Governo entro il 15 marzo, ma sappiamo pure che c'è una gradualità nella realizzazione: le Regioni, che sono competenti in materia, non potranno attuare le Unità sanitarie locali prima di un anno, mentre è urgente intervenire in questo campo.

Bisogna rendersi conto che in effetti il detersivo composto da detergenti biodegradabili, che devono nella loro singolarità essere biodegradabili e non nell'insieme dei componenti, è lo scopo che il provvedimento si prefigge.

Questo disegno di legge parla dei detergenti, quindi dei singoli e non del composto, dell'insieme: esso rappresenta certamente un passo in avanti, vale a dire un progresso. Il Consiglio d'Europa ha chiesto, con una sua raccomandazione che tutti i Paesi membri adottassero questo provvedimento per cui i detersivi biodegradabili risultino tali almeno nella misura dell'80 per cento. Quindi, ripeto, rispetto ai detersivi per i quali non si pone nessuna condizione, certamente ai fini della lotta all'inquinamento, il disegno di legge all'esame della Commissione rappresenta un progresso. È vero che lo dobbiamo inserire in un altro provvedimento, è vero che lo dobbiamo vedere in termini più omogenei e che dobbiamo arrivare ad una percentuale superiore; però gli studi sul piano scientifico non sono ancora completi, e la difficoltà è rappresentata, come dicevano anche i senatori Argiroffi e Ferroni, dal fatto che la biodegradabilità deriva anche da determinate condizioni quali i batteri e l'ossigeno, in cui si viene a trovare la stessa sostanza.

ARCUDI. Chi ha studiato questo problema nel Consiglio superiore di sanità?

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Lei lo sa meglio di me, per cui

già conosce la risposta: questi studi sono stati fatti da alcuni membri del Consiglio superiore di sanità e sono stati comunicati al Consiglio stesso: quindi i suoi componenti hanno raggiunto una conclusione.

MINELLA MOLINARI. L'Istituto superiore di sanità allora è favorevole ai tecnici?

FERRONI, *relatore*. Si in via teorica, ma quando si chiede qual è l'elemento tossico, non lo sanno precisare.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ho precisato che il Consiglio superiore è stato interessato dal Ministero della sanità: e noi responsabilmente abbiamo riportato le conclusioni di questi studi nella relazione al disegno di legge in esame.

Torno a ripetere, dunque, che questo disegno di legge rappresenta un passo in avanti, un progresso, anche se il problema di carattere igienico non è ancora del tutto risolto e richiede ulteriori studi. Il Consiglio superiore di sanità, sul piano della sua responsabilità scientifica, ha già espresso il suo giudizio limitativo e quindi sull'opportunità e validità di questo disegno di legge. Aggiungo che sul piano politico il Governo non avrebbe nessun motivo per attendere ancora che, sotto l'aspetto scientifico, vi sia la prova che esiste un ulteriore progresso per la terza generazione dei biodegradabili: questa terza generazione dei biodegradabili ci dovrebbe portare all'individuazione di una percentuale superiore che escluda le conseguenze di tossicità: quest'ultima è la preoccupazione di tutti i Paesi sul piano scientifico. Nonostante il parere di diversi esperti, non abbiano ancora raggiunta una conclusione pacifica e da tutti accettata. In questa posizione, che è ancora problematica, non possiamo non accettare la validità di questa conclusione, contenuta nel presente disegno di legge: che è imperfetto quanto vogliamo, che non ci offre tutte le garanzie rispetto alle preoccupazioni sulla tossicità, ma che però rappresenta un progresso di fronte all'attuale stato di cose. Intendiamo poi non consentire ulteriormente l'attuale situazione della produzione industriale in questo settore, che

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26<sup>a</sup> SEDUTA (24 febbraio 1971)

veramente produce gravi conseguenze sul piano dell'inquinamento.

Le preoccupazioni emerse dalle discussioni svoltesi in seno alla Commissione sono gravi e vanno attentamente vagliate. Anzitutto con il primo emendamento presentato dal relatore, senatore Ferroni, viene prevista un'indagine mediante un elenco di tutte le acque. A mio parere, può ritenersi sufficiente la formulazione dell'articolo 1 com'è riportato nel testo del disegno di legge. Riguardo la proposta, sempre del relatore, di sostituire la formulazione « sostanze tensioattive », che è la dizione scientifica, alla formulazione « detergenti sintetici », che è la dizione commerciale, preciso che è stata preferita quest'ultima dizione, in quanto essa appare di più larga comprensione.

FERRONI, *relatore*. Ho voluto usare la parola « tensioattivi », perchè tutti i prodotti che ne conseguono (i detersivi) sono i derivati dei tensioattivi, lavorati all'acido solforico; ma la matrice è sempre quella dei tensioattivi.

LAPENNA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Confermo che in effetti si tratta esattamente di individuare la stessa materia, la stessa sostanza. Si tratta di due formulazioni diverse: l'una è più ortodossa sul piano scientifico, l'altra lo è sul piano commerciale, universalmente però più comprensibile.

Per quanto riguarda le acque, la formulazione contenuta nel disegno di legge appare ugualmente comprensiva, altrimenti si dovrebbe inserire un'elencazione delle acque, che renderebbe pesante il testo.

Vi è infine un ultimo aspetto molto importante, oggetto dell'emendamento presentato dal relatore e che è stato ripreso anche dal senatore Argiroffi: riguarda cioè l'elencazione delle sostanze che si ritengono tossiche, e quindi la garanzia che si dovrebbe richiedere anche sul piano degli accertamenti mediante prelievi. Abbiamo voluto, anche sul piano comunitario, chiedere se si poteva, a livello degli studi finora realizzati, arrivare ad una formulazione di questo genere: ed ora rispondo ai senatori Ferroni

ed Argiroffi, precisando che anche in seno alla Comunità europea sussistono forti dubbi al riguardo, che non consentono di fare una elencazione definitiva di tutte tali sostanze. Perciò il Ministero della sanità, anche attraverso i suoi organi tecnici di consulenza scientifica, ritiene che tale precisazione non si possa includere nel presente disegno di legge.

A nome del Governo, quindi, debbo dichiarare di non poter accogliere gli emendamenti proposti dal relatore Ferroni.

FERRONI, *relatore*. Debbo richiamarmi alle dichiarazioni fatte dal sottosegretario La Penna nella riunione della nostra Commissione tenutasi la scorsa settimana, e cioè che il Governo potrà esaminare e quindi approfondire il contenuto dei miei emendamenti, se io sarò disposto a trasformarli in un ordine del giorno, in modo da tenere conto dell'intera materia in occasione degli studi per la stesura del regolamento previsto dal presente disegno di legge.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento.

L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.

A questo articolo il relatore Ferroni ha presentato un emendamento, sul quale il rappresentante del Governo ha già espresso il suo parere negativo.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26<sup>a</sup> SEDUTA (24 febbraio 1971)

F E R R O N I , *relatore*. Dovendo votare sui miei emendamenti, è chiaro che mi trovo in una situazione difficile. Anzitutto devo sostenere che sono fermamente convinto della validità di essi: ho fatto delle ricerche, degli studi e mi sono convinto che il passo avanti che si dice di voler fare con questo disegno di legge è del tutto insufficiente rispetto alla situazione drammatica del problema dell'inquinamento. Mi sono anche reso conto, d'altro canto, di avere posto, con i miei emendamenti, notevoli difficoltà agli organi scientifici del Ministero della sanità (e non solo ad essi), posto che non sono in grado di darmi una risposta, per citare un esempio, almeno sul tipo di tensioattivi da eliminare perchè tossici. Allora, che cosa dovrei fare? Avevo sperato che questi miei suggerimenti, sia pure con dei correttivi, potessero venire accolti da parte del Governo: ma ciò non è avvenuto e l'obiezione che mi è stata fatta dal Sottosegretario e che più mi angustia è questa: se il Governo accettasse questi miei emendamenti, che in linea di principio sono validi, si correrebbe il rischio di non poter uscire con un regolamento preciso, perchè non siamo in grado di stabilire la tossicità di questo o quell'altro tensioattivo.

A questo punto mi domando se faccio bene a pretendere il troppo, col risultato di ottenere veramente niente, perchè questo disegno di legge non diventerebbe operante e probabilmente andrebbe a cadere nel nulla. D'altra parte, vado considerando che ci sono 125 comuni italiani che hanno già adottato dei provvedimenti (che il collega deputato Bartoli definisce affrettati e incongrui) e che veramente non servono a risolvere il problema.

Di fronte a questa situazione, che cosa mi resta da fare? Sono costretto a tradurre i miei emendamenti in un ordine del giorno, alla condizione che il Governo si assuma la responsabilità, di fronte alla collettività, di fronte alle industrie (le quali devono sapere quali prodotti possono adoperare), di fronte agli amministratori comunali che adottano questi provvedimenti affrettati ed incongrui, di stabilire i criteri atti ad indicare i tipi di tensioattivi che le industrie possono

adoperare. Ciò anche, ripeto, al fine di porre le industrie stesse in grado di poter anticipatamente provvedere alle necessarie trasformazioni.

Ieri ho ricevuto una telefonata nella quale mi si minacciava il licenziamento di 400 operai di una fabbrica tra le più importanti, se i miei emendamenti fossero passati. Ho risposto come si doveva, ma non è che il problema non esista. E poichè non possiamo, come dicevo nella mia relazione introduttiva, concepire una legge in termini punitivi, dobbiamo però essere in grado di indicare all'industria che cosa deve fare; io da parte mai devo almeno chiedere onorevole Sottosegretario, che il Ministero della sanità indichi nel regolamento quali tensioattivi sono usabili. Infatti, potrebbe avvenire che un magistrato, di fronte ad un caso di violazione della legge, non possa colpire il colpevole per l'incertezza che il Ministero ha lasciato in ordine alla tossicità dei tensioattivi; mentre invece il ritrovare i tensioattivi indicati dal Ministero della sanità nella legge o nel regolamento non darà luogo a discussioni e a violazioni dannose alla collettività.

Io non voglio, orgogliosamente o presuntuosamente insistere sui miei emendamenti dopo le precise dichiarazioni del rappresentante del Governo. Li traduco però in un ordine del giorno che affido a lei, onorevole Sottosegretario, e alla approvazione della Commissione.

« La Commissione igiene e sanità del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1508 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, impegna il Governo a provvedere nel più breve tempo o, in ogni caso, in occasione dell'emanazione del Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della predetta legge, all'emanazione di precise norme indicanti le categorie e i tipi di tensioattivi consentiti per la produzione di detergenti sintetici, ritenuti, allo stato attuale della conoscenza scientifica, ottimali ai fini della biodegradabilità e della non tossicità dei detergenti stessi.

Il Ministero della sanità indicherà inoltre una lista di laboratori abilitati al controllo della biodegradabilità la cui definizione e

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26<sup>a</sup> SEDUTA (24 febbraio 1971)

procedura di misura dovrà in ogni caso essere fissata dal regolamento di esecuzione della legge ».

Questo ordine del giorno può essere firmato da senatori appartenenti ai vari Gruppi che vogliono aderirvi.

**P R E S I D E N T E**. Qualora l'ordine del giorno venisse accolto dalla Commissione e dal rappresentante del Governo, tutti gli emendamenti presentati si intendono decaduti. Invito l'onorevole Sottosegretario ad esprimere il proprio parere.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro di accettare, a nome del Governo, l'ordine del giorno annunciato dal senatore Ferroni.

**M I N E L L A M O L I N A R I**. La nostra preoccupazione riguarda l'articolo 1 del disegno di legge. Cioè noi vorremmo sapere se esiste la certezza — lei, onorevole Sottosegretario, ha detto di sì, ma a noi sembra che dalla formulazione non risulti — che il provvedimento si riferisce a tutte le sostanze, non solo a quelle di uso domestico, le quali sono in minima parte componenti dei detersivi, ma soprattutto a quelle di uso industriale, le quali sono di gran lunga le più dannose. Se la formulazione non fosse chiara e domani si dovesse avere una interpretazione restrittiva in sede di regolamento la legge verrebbe ad essere completamente svuotata del suo significato. Perciò, onde evitare questo inconveniente, noi intendremmo riproporre l'emendamento, che era stato già presentato dal senatore Ferroni, all'articolo 1.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Devo confermare che questa limitazione di interpretazione non trova fondamento nè nell'articolo 1, nè in tutto il disegno di legge che ritengo piuttosto estensivo. Ho anche spiegato perchè si è ritenuta più adatta una formulazione di ordine commerciale anzichè di ordine scientifico. Aggiungo, inoltre, che accetto l'ordine del giorno del senatore Ferroni, perchè, in effetti,

facendo riferimento ad una elencazione, allo studio di una elencazione delle sostanze tensioattive che abbiano quei riflessi di biodegradabilità e di tossicità, stabilisce che si debba arrivare ad una stabilizzazione delle sostanze ai fini della produzione dei detersivi. La ricerca scientifica, infatti è talmente vasta che possiamo trovarci presto di fronte a nuovi prodotti.

**F E R R O N I**, *relatore*. Desidero chiarire che io ho cercato di fissare un concetto base. Non pretendo che il Ministero della sanità prescriva alle industrie quali prodotti devono essere usati; il Ministero della sanità deve determinare, al lume delle attuali conoscenze scientifiche, quali sono le sostanze tensioattive, in modo che ogni azienda possa regolarsi conseguentemente. Il disegno di legge, così come è oggi, consente una eccessiva libertà per cui diventa necessario usare questa cautela, soprattutto perchè la Magistratura, quando dovrà giudicare l'azienda che ha violato lo spirito della legge, possa conoscere quali sono le sostanze ammesse dal Ministero della sanità, il quale a sua volta si assume una certa responsabilità.

Questo è lo spirito del mio ordine del giorno e pertanto sono disposto a ritirare tutti gli emendamenti presentati; soltanto così mi sembrerà che si possa compiere un ulteriore passo avanti rispetto a quello già compiuto dal Governo con la presentazione del disegno di legge.

**A R G I R O F F I**. Abbiamo ascoltato con interesse l'impegno molto preciso espresso dal rappresentante del Governo e non insisteremo sull'emendamento nel caso che si voglia rendere ancora più esplicito, con una verbalizzazione, quanto è stato dichiarato dal Sottosegretario. In tal caso, evidentemente non potremmo non essere d'accordo con l'ordine del giorno presentato dal senatore Ferroni.

Desidero però sottolineare un altro punto sul quale riteniamo necessaria una garanzia e che intendiamo sottolineare. Il senatore Ferroni e l'onorevole Sottosegretario hanno giustamente prospettato la pratica difficoltà di poter catalogare il grado di tossicità e

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26<sup>a</sup> SEDUTA (24 febbraio 1971)

quindi il livello di necessaria differenziazione nella biodegradabilità dei tensioattivi; in effetti, questa tossicità non è solo relativa alla qualità del tensioattivo, ma è evidentemente da ricondursi ad un altro fattore, che è molto importante e dal lato scientifico e per le implicazioni politiche che può comportare. Intendo dire che la tossicità si differenzia in quanto di volta in volta è relativa ad una differente situazione limnologica per quello che riguarda l'*humus lacustre* e l'*humus* fluviale. Ogni fiume, ogni lago ha una sua caratteristica biologica, un suo ecosistema ed evidentemente il grado di biodegradabilità e quindi di tossicità del prodotto varia in maniera quasi infinita e in un'indagine scientifica appare una serie quasi infinita di circostanze specifiche d'inquinamento.

Tutto questo non lo dico per proporre un'interpretazione in astratto, ma per sostenere, come risultato del nostro incontro e come elemento insostituibile nello spirito della legge, il ruolo che devono ricoprire gli enti locali, i quali soli possono, in grande misura, dare un certo tipo di contributo alla definizione dei problemi locali. Non ne facciamo un problema in assoluto, ma desideriamo dire chiaramente che riteniamo questo un elemento politico determinante, come ho già detto nel mio precedente intervento: su questo punto è necessario che vi sia un impegno molto esplicito e serio.

Desidero a questo punto annunciare che intendiamo presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 5 del disegno di legge. Mi rendo conto che non siamo ancora in sede di discussione dell'articolo relativo, ma poichè il discorso che sto facendo è di merito ed è un discorso politico globale, per non frazionare inutilmente la discussione, è bene sottolineare fin d'ora un dato che riteniamo determinante. Il comma aggiuntivo che intendiamo proporre è del seguente tenore: « Tali funzioni saranno trasferite alle regioni e alle Unità sanitarie locali all'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale ». In via subordinata, pensiamo anche di poter proporre un ordine del giorno, come ho accennato all'inizio del mio intervento, ma prima vorremmo sentire il parere

del rappresentante del Governo auspicando un suo impegno chiaro e preciso.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per a sanità*. Il senatore Argiroffi era assente e quindi non ha sentito la mia dichiarazione in merito all'impegno e alla competenza che avranno le regioni e le Unità sanitarie locali. Fare questo riferimento credo sia veramente superfluo, perchè è la Costituzione, è il disegno di legge che è in elaborazione e che verrà presentato al Parlamento per il Fondo sanitario nazionale, ma che costituisce l'avvio della riforma sanitaria, è tutto l'orientamento legislativo che ci porta a dare questa competenza alle regioni e alle Unità sanitarie locali. Quindi, se si trasforma il contenuto di questo emendamento in un ordine del giorno, io posso accettarlo.

**F E R R O N I**, *relatore*. Nessuno ha dubbi — almeno spero — sulla mia favorevole predisposizione verso gli enti locali, però se il contenuto dell'emendamento proposto dai colleghi di parte comunista venisse introdotto nel disegno di legge, si potrebbe incorrere nel pericolo che le regioni dicano: questa legge riguarda noi, pertanto d'ora in avanti saremo noi a decidere in merito ai detersivi. Questo provocherebbe un ritardo indefinito dell'applicazione della legge, perchè le regioni non sono materialmente in grado di intervenire.

Per quanto riguarda le Unità sanitarie locali, ritengo sia pleonastico farvi riferimento nel disegno di legge, perchè è chiaro che la regione avrà il controllo di tutto l'apparato sanitario, comprese le Unità sanitarie locali.

Fatte queste osservazioni, visto che nonostante l'inizio tempestoso di questo dibattito nella passata seduta, siamo a buon punto, sarei veramente lieto se l'ordine del giorno da me presentato fosse firmato da senatori appartenenti a tutti i Gruppi politici, perchè in questo modo dimostreremmo senso di responsabilità a tutti quei comuni italiani che hanno preso quei provvedimenti per i quali esistono già ricorsi al Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale, eccetera.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (24 febbraio 1971)

**M I N E L L A M O L I N A R I .** Potremmo anche accedere alla richiesta del senatore Ferroni, se però siamo d'accordo — e mi pare che anche il Governo sia d'accordo — di aggiungere alla parte formulata dal senatore Ferroni l'impegno che tutti questi compiti e queste responsabilità passino alle regioni.

**F E R R O N I , relatore.** Se il Governo è d'accordo, io non mi oppongo.

**L A P E N N A , sottosegretario di Stato per la sanità.** Sono d'accordo.

**F E R R O N I , relatore.** Toglierei, comunque, dal testo l'accento alle Unità sanitarie locali e lascerei solo le regioni, per una questione di principio. Sarà poi la regione a decidere quali saranno gli organi locali interessati.

**L A P E N N A , sottosegretario di Stato per la sanità.** La legge-quadro conterrà l'impegno ad istituire le Unità sanitarie locali; quindi è più corretto dire: le regioni e le Unità sanitarie locali.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1.

È vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonchè i poteri della autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

(È approvato).

#### Art. 4.

I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonchè l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilità del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume.

I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il medico provinciale, quando accerti la esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati al precedente articolo 1 ne ordina il sequestro e ne ordina altresì la distruzione, previo nulla osta della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

26ª SEDUTA (24 febbraio 1971)

## Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È concesso il termine massimo di sei mesi dalla data della entrata in vigore della legge, per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non rispondono ai requisiti indicati al precedente articolo 1.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato a firma dei senatori Ferroni, Perrino, Angiola Minella Molinari, Ossicini, Menchinelli, Pauselli, Chiariello e Pinto, il seguente ordine del giorno, che il Governo ha già dichiarato di accogliere:

« La Commissione igiene e sanità del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 1508, nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 20 gennaio 1971

impegna il Governo a provvedere nel più breve tempo o, in ogni caso, in occasione dell'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della predetta legge, alla emanazione di precise norme indicanti le categorie e i tipi tensioattivi consentiti per la produzione di detergenti sintetici, ritenuti, allo stato attuale della conoscenza scientifica, ottimali ai fini della biodegradabilità e della non tossicità dei detergenti stessi.

Il Ministero della sanità indicherà inoltre una lista di laboratori abilitati al controllo della biodegradabilità la cui definizione e procedura di misura dovrà in ogni caso essere fissata dal regolamento di esecuzione della legge.

Impegna inoltre il Governo a trasferire le funzioni previste dal disegno di legge n. 1508 alle regioni ed alle Unità sanitarie locali all'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale ».

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Come ho già dichiarato il Governo è disposto ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

## IN SEDE REDIGENTE

**Discussione e richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge:**

« **Tutela sanitaria delle attività sportive** »  
(1486)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela sanitaria delle attività sportive ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARRA, *relatore*. Il disegno di legge sostituisce nella sua integralità la legge del 28 dicembre 1950, n. 1055, sulla tutela sanitaria delle attività sportive. Allegata al progetto di legge vi è una relazione molto precisa e minuziosa.

In sintesi, il carattere innovativo della nuova normativa può essere identificato: primo, nella estensione della disciplina sanitaria a tutte le attività sportive, senza distinzione tra attività professionali e attività dilettantistiche; secondo, nella introduzione di norme atte a colpire il drogaggio degli atleti; terzo, nella possibilità di gestire corsi per il conseguimento di diplomi e di specializzazioni come medici sportivi e come massaggiatori.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)26<sup>a</sup> SEDUTA (24 febbraio 1971)

Il disegno di legge non offre materia per un'ampia discussione per la sua positività, tuttavia mi permetto di fare qualche breve osservazione e di proporre un emendamento aggiuntivo per quanto attiene all'articolo 1.

La legge n. 1055 fissava nei 15 anni il limite di età per la partecipazione alle attività agonistiche. Ora io direi, a parte le opinabili considerazioni di carattere sanitario, che sia opportuno non sopprimere il limite di età, per una ragione di natura strettamente giuridica, perchè nei successivi articoli si introducono, in caso di violazione di norme di cui alla legge, sanzioni di carattere penale, cioè la multa e l'ammenda. Ora mi pare ben strano che si ipotizzino reati e sanzioni senza specificare l'età dell'imputato, e addirittura nei confronti di qualcuno che potrebbe non aver compiuto i 14 anni, e quindi non potrebbe essere imputato dal punto di vista penale. Aggiungerei, dunque, al primo comma: « Non può essere ammesso alle gare agonistiche il minore che non abbia compiuto il 14° anno di età ».

Un altro piccolo emendamento, anche questo di natura puramente tecnica, potrebbe essere apportato al nono comma dell'articolo 3. Praticamente, ai fini della identificazione del reato di *doping*, il legislatore mutua in parte il principio già adottato per le frodi sanitarie. Per poter giungere rapidamente alla sanzione e provvedere con decreto penale quando la legge preveda la ammenda o la multa, vi è una prima fase extra-giudiziaria di accertamento, cioè il prelievo del prodotto, l'analisi e l'impugnativa di analisi all'Istituto superiore di sanità. Sulla base di questi elementi, praticamente poi, il magistrato provvede attraverso il decreto penale di condanna, facendo salva all'imputato la possibilità di opporsi. Non sono, però, precisate nel disegno di legge le modalità di prelievo del campione, nè è detto quale è l'autorità investita delle denunce, per cui sostituirei il comma 9 dell'articolo 3 con la seguente formula: « Il medico provinciale, ricevuta la istanza, provvede a inoltrare subito all'Istituto superiore di sanità competente per la revisione, il verbale di prelevamento e il campione depositato presso i laboratori di

analisi ». Implicitamente, senza mutare la sostanza, con questo emendamento si afferma il principio che il campione di analisi deve essere prelevato almeno in due esemplari, di cui uno serve per l'analisi e l'altro viene depositato per la revisione. È un principio che è stato largamente diffuso in materia di revisione per frodi alimentari; in Cassazione sono sorte in proposito notevoli polemiche, a conclusione delle quali è stato però escluso che sia sufficiente un solo prelievo. È una formula usata anche in altri precedenti provvedimenti legislativi in materia di sanità, e comunque, in questo modo si evita ogni dubbio interpretativo. L'emendamento precisa che l'iniziativa della denuncia spetta al medico provinciale e, inoltre, determina meglio le modalità di procedura e di accertamento; in questa materia, infatti, bisogna essere molto precisi, perchè appunto l'equivocità dei termini ha fatto sì che molti dei provvedimenti sulle frodi alimentari si insabbiassero.

Secondo il sistema della legge, che mutua il sistema dell'evasione in materia di frodi alimentari, la procedura è la seguente: il funzionario di polizia giudiziaria preleva il campione, e deve prelevarlo in doppio esemplare, lo trasmette al laboratorio di igiene e profilassi, o ai laboratori abilitati secondo il decreto del Ministero della sanità; l'analisi, una volta eseguita, viene notificata all'interessato, costui deve proporre l'impugnativa dell'analisi, la quale in seconda istanza viene eseguita dall'Istituto superiore di sanità...

**P R E S I D E N T E**. Prima di andare oltre, all'articolo 5, è previsto un decreto del Ministero della sanità per stabilire l'elenco delle sostanze e le modalità per il prelievo dei campioni. In questo decreto si può dire che i campioni devono essere due.

**B A R R A**, *relatore*. Sì, va bene, ma io desidero articolare il comma in modo da risolvere due problemi: il prelievo del secondo campione e la procedura meglio specificata tramite il medico provinciale.

Mi pare a questo punto di aver sentito dire dal senatore De Leoni: perchè rivolger-

si all'Istituto superiore di sanità? Ora io dico che i casi di infrazione al divieto del *doping* non dovrebbero essere molto numerosi, si tratta di accertamenti chimici di una certa delicatezza, e concordo con l'opinione espressa nel disegno di legge di affidare a questo Istituto, che sul piano scientifico non pone dubbi in ordine alla sua identità, la cosiddetta revisione di analisi. Dopo la emissione del decreto penale di condanna il magistrato ha poi la responsabilità di fare la revisione, quindi non toglierei il principio che l'analisi venga fatta da questo organo tecnico attualmente qualificato, soprattutto per stroncare un fenomeno che certamente esula da ogni possibilità di correttezza sportiva.

Il disegno di legge dice inoltre: « Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi », ed io proseguirei semplificando e precisando il comma successivo come ho già detto, anche perchè è una formulazione usata in tutti i provvedimenti relativi alle frodi alimentari.

Si tratta di un emendamento di carattere tecnico. Ma in ordine al problema delle sanzioni penali, è necessario essere precisi nella fase di accertamento perchè le sanzioni vengono comminate con decreto ai sensi dell'articolo 506 c.p.p. sulla base degli atti e senza dibattimento, onde la necessità della fase preliminare di investigazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, propongo un emendamento inteso a modificare la decorrenza dell'esercizio finanziario, e cioè da « 1970 » a « 1971 » per l'iscrizione della somma di lire 50 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. La Commissione finanze e tesoro non si oppone all'approvazione di questo disegno di legge, purchè appunto l'esercizio 1970 sia sostituito dal 1971.

Per concludere: esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, con l'inserimento degli emendamenti da me ora illustrati.

**P R E S I D E N T E** . Osservo, a proposito di quanto è stato proposto dal relatore con l'emendamento all'articolo 1, che il quarto comma dell'articolo 2 recita: « Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio del controllo per le attività comprese nel predetto elenco, anche con riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica e professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonchè a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta ». Quindi, è stabilito in questo comma chi deve attendere al controllo in fatto di età.

**B A R R A** , *relatore*. È una questione di diritto nel senso che la comminatoria della sanzione e l'imputabilità non è materia delegabile. Non insisto comunque su questo emendamento.

**A R G I R O F F I** . L'argomento mi pare sia abbastanza complesso per non chiedere un rinvio alla prossima seduta; perchè noi dobbiamo analizzare il disegno di legge e, se possibile, valutare altresì gli emendamenti ad esso proposti. Lo stesso relatore ha accennato alla delicatezza di un giudizio che si suppone anche scientifico, in una certa misura, sul concetto di tossicità del *doping*, a partire da un certo livello. È evidente che noi non possiamo considerare *doping* qualsiasi forma di assunzione di certe sostanze chimiche.

Tra l'altro vorrei ricordare, per inciso, che ci sono stati sportivi di grande prestigio stroncati dall'incompetenza e insufficienza delle disposizioni legislative; e noi ci apprestiamo, oggi, a definire giuridicamente la questione. C'è il caso dell'attore Bergen, di origine austriaca che, per essere stato trovato in possesso di una quantità al disotto di mezzo grammo di hascish, si trova da sette mesi in carcere. Ora voglio dire che, se noi stabilissimo precise norme sul *doping*, sull'uso di alcune sostanze chimiche e sulla

quantità oltre la quale esse vengono considerate tossiche, questo servirà direttamente anche da stimolo per la adozione di altri provvedimenti relativi al problema. Questo è solo un primo passo, ma appunto perchè tale sarebbe bene che noi dedicassimo al disegno di legge uno studio approfondito, riprendendo la discussione alla prossima seduta.

**PRESIDENTE** : Poichè si è manifestata l'esigenza di un approfondito esame del disegno di legge, credo sia opportuno chiederne il passaggio in sede deliberante in modo da concluderne l'iter legislativo in Commissione una volta raggiunta una seria formulazione del provvedimento sul piano tecnico.

**ARGIROFFI** . Concordo con la proposta del Presidente.

**OSSICINI** . Ormai la richiesta di rinvio mi pare sia stata accettata. Volevo dire però che un problema che non ho sentito dibattere nella relazione è quello relativo all'accertamento. Bisogna chiarire molto bene che questo problema è legato a fatti indiziari molto gravi, come è stato il caso del Bologna, squadra calcistica nei riguardi della quale l'accertamento risultò poi negativo; viceversa, vi fu mancanza di accertamento nei riguardi di Simpson al Giro di Francia, che in seguito al *doping* ha perduto la vita.

Anche la tecnica seguita per l'accertamento è molto importante e trovo che la proposta del Presidente sia giustissima perchè, ripeto, una formulazione tecnica del provvedimento è quanto mai importante.

Non sottovalutiamo poi il problema dei minori dei 14 anni, importante anche dal punto di vista psicologico, perchè nello sport, di ragazzi al disotto dei 14 anni ve n'è una quantità enorme: per il nuoto, la scherma e altri sport la leva avviene a partire dai 7, 8, 9 anni.

**BARRA** , *relatore* . Le molte obiezioni e considerazioni, fondatissime, del senatore Ossicini, traggono origine da un certo dubbio giuridico relativo all'applicazione della sanzione. Come possiamo noi introdurre, non solo per il *doping*, ma anche nella normativa generale, delle sanzioni ancor più gravi delle ammende e multe? Come si fa a prevedere una sanzione penale per i minori di 14 anni?

**OSSICINI** . La sanzione, in certi casi, si dovrebbe applicare, come avviene in altri Stati, non ai ragazzi, ma a coloro che ne sono direttamente responsabili.

**BARRA** , *relatore* . Si tratterebbe di riformare il Codice penale.

**PRESIDENTE** . Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione del disegno di legge viene rinviata alla prossima seduta restando inteso, se nessuno si oppone e il rappresentante del Governo è d'accordo, che provvederò a richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,40.*